

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **240/1983** (ECLI:IT:COST:1983:240)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ROSSANO**

Udienza Pubblica del **12/04/1983**; Decisione del **15/07/1983**

Deposito del **25/07/1983**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10117**

Atti decisi:

N. 240

SENTENZA 15 LUGLIO 1983

Deposito in cancelleria: 25 luglio 1983.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 212 del 3 agosto 1983.

Pres. ELIA - Rel. ROSSANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1949, n. 952 (Concessione di un assegno speciale ai lavoratori disoccupati nella ricorrenza natalizia) promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1976 dal Tribunale di Reggio Emilia nel procedimento civile vertente tra Gazzotti Carmen ed altro e l'INPS, iscritta al n. 754 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del 1977;

visti l'atto di costituzione di Gazzotti Carmen ed altro e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella pubblica udienza del 12 aprile 1983 il Giudice relatore Michele Rossano;

udito l'avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

Nel corso delle due cause civili riunite - promosse da Gazzotti Carmen e Geti Alfio al fine di ottenere dall'Istituto Nazionale della Previdenza sociale l'assegno natalizio oltre alla indennità di disoccupazione - il Tribunale di Reggio Emilia, in grado di appello, con ordinanza 15 luglio 1976, sollevò la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1949, n. 952 (concessione di un assegno speciale ai lavoratori disoccupati nella ricorrenza natalizia) in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 2 febbraio 1977.

Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, con atto depositato il 22 febbraio 1977, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Si sono costituite le parti private Gazzotti Carmen e Geti Alfio con deduzioni depositate il 3 marzo 1977, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata fondata.

Considerato in diritto:

1. - Si deve preliminarmente dichiarare inammissibile per tardività la costituzione in giudizio delle parti private Gazzotti Carmen e Geti Alfio perché hanno depositato le deduzioni il 3 marzo 1977, oltre il termine perentorio di giorni venti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza di rinvio nella Gazzetta Ufficiale, effettuata il 2 febbraio 1977, termine stabilito dagli artt. 25, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 3 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

2. - L'art. 1 legge 23 dicembre 1949, n. 952 prevede la concessione di un assegno speciale natalizio ai lavoratori disoccupati che abbiano usufruito della indennità di disoccupazione anche per una sola giornata nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre. Tale norma, secondo il Tribunale di Reggio Emilia, sarebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché non consentirebbe di corrispondere il suddetto assegno natalizio ai lavoratori agricoli disoccupati e, quindi, determinerebbe una disparità di trattamento non giustificata tra gli stessi ed i lavoratori di altri settori. Questa privazione dell'assegno natalizio sarebbe conseguenza del particolare sistema di erogazione della indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli, corrisposta in rapporto ad un periodo di disoccupazione già completamente

decorso, costituito dalla differenza tra un numero di giorni fissato per legge ed il numero delle giornate di prestazione, nell'anno, di effettiva attività lavorativa. Per i lavoratori agricoli, quindi, non sarebbe possibile accertare la sussistenza della condizione della effettiva percezione della indennità di disoccupazione per almeno una giornata del periodo 18-24 dicembre, condizione stabilita dall'art. 1 legge n. 952 del 1949.

3. - La questione è inammissibile per difetto di rilevanza perché non deriva dalla norma impugnata l'impossibilità di corrispondere ai lavoratori agricoli disoccupati l'assegno speciale natalizio.

Invero l'art. 1 legge n. 952 del 1949 non pone alcuna discriminazione tra i lavoratori: prevede, quali condizioni per la concessione dell'assegno natalizio ai lavoratori disoccupati, lo stato di disoccupazione per almeno una sola giornata nel periodo 18-24 dicembre e la corresponsione dell'indennità di disoccupazione per questa sola giornata.

Se mai, è invece, il particolare sistema previdenziale per i lavoratori agricoli che consente di accertare solo lo stato di disoccupazione e non anche di individuare le specifiche giornate per le quali è corrisposta la indennità di disoccupazione; e, quindi, in ipotesi, impedisce di stabilire la sussistenza della condizione, sopra precisata, del pagamento della indennità di disoccupazione anche per una sola giornata nel periodo 18-24 dicembre.

L'obbligo dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione fu esteso ai lavoratori agricoli, prima esclusi da tale assicurazione, dalla legge 29 aprile 1949, n. 264.

Le disposizioni regolamentari di esecuzione delle norme della suddetta legge, concernenti i lavoratori agricoli, furono emanate con il d.P.R. 24 ottobre 1955, n. 1323.

L'art. 32, comma primo, della citata legge n. 264 del 1949 fu sostituito dall'art. 1 d.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049 (Norme in materia di disoccupazione dei lavoratori agricoli), il quale prescrive che la durata della corresponsione della indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno, comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, sino ad un massimo di 180 giornate annue.

L'erogazione delle giornate indennizzate è, quindi, del tutto autonoma rispetto agli effettivi periodi di disoccupazione. La suddetta norma tiene conto del lavoro prestato e dell'inattività soltanto annualmente senza seguire cronologicamente i periodi di mancanza di lavoro.

Ne consegue che - non derivando dall'impugnato art. 1 legge n. 952 del 1949 l'ostacolo alla concessione dell'assegno natalizio - la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 legge 23 dicembre 1949, n. 952 (concessione di un assegno speciale ai lavoratori disoccupati nella ricorrenza natalizia) proposta dal Tribunale di Reggio Emilia, con ordinanza 15 luglio 1976, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.